

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - **Deliberazione n. 121 del 15 febbraio 2010 – Presa d'atto**
Parere III Commissione Consiliare Permanente del 26 gennaio 2010, sulla proposta di Disciplinare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 26 settembre 2008 n. 10 "Interventi a favore dei Confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania", per la prestazione da parte dei Confidi di garanzie in favore delle PMI operanti in Campania, esecutrici di opere pubbliche, qualificate a sensi del DPR del 25 gennaio 2000 n. 34, approvato con DGR n.1810 del 11/12/2009.

PREMESSO

- che la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 1810 dell'11 dicembre 2009, ha approvato la proposta di Disciplinare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 26 settembre 2008 n. 10 "Interventi a favore dei Confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania", per la prestazione da parte dei Confidi di garanzie in favore delle PMI operanti in Campania, esecutrici di opere pubbliche, qualificate a sensi del DPR del 25 gennaio 2000 n. 34;
- che la Delibera di Giunta n. 1810 dell'11 dicembre 2009 veniva trasmessa, per il relativo parere, alla III Commissione Consiliare Permanente ai sensi della Legge Regionale 26 settembre 2008 n. 10 "Interventi a favore dei Confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania";

PRESO ATTO

- che la III Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 26 gennaio 2010 esprimeva parere prot. n. 43/III/C ai sensi dell'art. 11, comma 1, della richiamata Legge Regionale n. 10/2008, raccomandando la modifica dell'art. 2, comma 2, lett d) del Disciplinare, suggerendo l'eliminazione dal testo del seguente periodo *"nel caso, invece, di Confidi di nuova costituzione, la stessa dichiarazione può attestare gli estremi della domanda di iscrizione e la sussistenza di tutti i requisiti per l'ottenimento della medesima, fermo restando che va comunque accertata l'effettiva iscrizione al TUB ai fini della concessione del contributo"*;

RITENUTO

- di dover recepire la modifica raccomandata dalla III Commissione Consiliare Permanente, eliminando dal testo dell'art. 2, comma 2, lett d) della proposta di Disciplinare approvata con la Deliberazione n. 1810 dell'11 dicembre 2009, il seguente periodo *"nel caso, invece, di Confidi di nuova costituzione, la stessa dichiarazione può attestare gli estremi della domanda di iscrizione e la sussistenza di tutti i requisiti per l'ottenimento della medesima, fermo restando che va comunque accertata l'effettiva iscrizione al TUB ai fini della concessione del contributo"*;
- di dover approvare, a seguito del parere prot. n. 43/III/C reso dalla Commissione Consiliare competente, il Disciplinare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 26 settembre 2008 n. 10 "Interventi a favore dei Confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania", per la prestazione da parte dei Confidi di garanzie in favore delle PMI operanti in Campania, esecutrici di opere pubbliche, qualificate a sensi del DPR del 25 gennaio 2000 n. 34 ed il relativo schema di domanda che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
- di dover subordinare l'efficacia di tale atto all'approvazione, da parte della Commissione CE, del regime di aiuti istituito con la L.R. 26 settembre 2008, n.10;
- di dover demandare a successivi provvedimenti dei Dirigenti di Settore competenti tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'approvazione dell'allegato Disciplinare, compresa l'adozione dei successivi atti necessari all'individuazione di ulteriori forme di controllo collegate alla natura delle fonti di finanziamento (FAS);

VISTI

- l'art. 11, comma 1, della Legge Regionale n.10 del 26 settembre 2008 "Interventi a favore dei Confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania";
- la D.G.R. n. 1810 dell'11 dicembre 2009;
- il parere prot. n. 43/III/C reso nella seduta del 26 gennaio 2010 dalla III Commissione Consiliare Permanente;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto del parere reso dalla III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 26 gennaio 2010 sulla proposta di Disciplinare approvata con la Deliberazione n. 1810 dell'11 dicembre 2009;
 - di recepire la modifica raccomandata dalla III Commissione Consiliare Permanente, eliminando dal testo dell'art. 2, comma 2, lett d) della proposta di Disciplinare approvata con la Deliberazione n. 1810 dell'11 dicembre 2009, il seguente periodo *“nel caso, invece, di Confidi di nuova costituzione, la stessa dichiarazione può attestare gli estremi della domanda di iscrizione e la sussistenza di tutti i requisiti per l'ottenimento della medesima, fermo restando che va comunque accertata l'effettiva iscrizione al TUB ai fini della concessione del contributo”*;
 - di approvare, a seguito del parere n.43/III/C reso dalla Commissione Consiliare competente, il Disciplinare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 26 settembre 2008 n. 10 “Interventi a favore dei Confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania”, per la prestazione da parte dei Confidi di garanzie in favore delle PMI operanti in Campania, esecutrici di opere pubbliche, qualificate a sensi del DPR del 25 gennaio 2000 n. 34 ed il relativo schema di domanda che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
 - di subordinare l'efficacia di tale atto all'approvazione, da parte della Commissione CE, del regime di aiuti istituito con la L.R. 26 settembre 2008, n.10;
 - di emandare a successivi provvedimenti dei Dirigenti di Settore competenti tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'approvazione dell'allegato Disciplinare, compresa l'adozione dei successivi atti necessari all'individuazione di ulteriori forme di controllo collegate alla natura delle fonti di finanziamento (FAS);
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”;
 - all'A.G.C 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse Regionale”;
 - all'A.G.C. 03 “Programmazione, Piani e Programmi”;
 - al Settore “Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Art. 11 Legge Regionale 26.09.2008 n. 10 “Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania”

Disciplinare ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge regionale 26.09.2008 n. 10, di definizione delle modalità di controllo al fine di assicurare il rispetto da parte dei confidi delle disposizioni stabilite nella legge in relazione alle misure straordinarie degli interventi anticrisi in favore di PMI esecutrici di opere pubbliche qualificate ai sensi del DPR 25/01/2000 n.34.

Indice

Premessa

Articolo 1 Riferimenti normativi

Articolo 2 Documentazione di cui all’articolo 5 Legge Regionale n.10/2008 da presentare ai fini dell’ammissione alle agevolazioni

Articolo 3 Contabilità separata

Articolo 4 Collaborazione-Informazioni

Articolo 5 Concessione delle garanzie e regolamentazione comunitaria

Articolo 6 Concessione delle garanzie in regime de minimis

Articolo 7 Rendicontazione annuale

Articolo 8 Concessione del contributo

Articolo 9 Recupero ed escussioni

Articolo 10 Termini per l’impiego del contributo

Articolo 11 Obblighi dei Confidi ai sensi dell’articolo 10 della Legge Regionale n. 10/2008

Articolo 12 Modalità dei controlli

Articolo 13 Controlli e verifiche

Articolo 14 Revoca dei contributi

Articolo 15 Convenzione

Articolo 16 Responsabile del procedimento

Articolo 17 Entrata in vigore

Premessa

Con il presente atto la Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 26 settembre 2008 n. 10 "Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania", definisce le modalità di controllo da esperire al fine di assicurare il rispetto da parte dei Confidi delle disposizioni contenute nella Legge medesima.

Sono definiti Confidi i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui all'articolo 13, comma 1 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326.

Ai fini dell'applicazione della normativa europea in materia di Aiuti di Stato sono beneficiari dell'agevolazione, le piccole e medie imprese esecutrici di opere pubbliche qualificate ai sensi del DPR 25/01/2000 n.34, aventi sede operativa in Campania.

Articolo 1 Riferimenti normativi

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2009”, pubblicata sul BURC n. 5 del 26 gennaio 2009;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009 “Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, pubblicato nella G.U. 3 aprile 2009, n. 78;

Comunicazione 22 gennaio 2009 n. 2009/C16/01 “Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, pubblicata nella G.U.U.E. 22 gennaio 2009, n. C 16 e Comunicazione 7 aprile 2009 n. 2009/C83/01 “Comunicazione della commissione Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, pubblicata nella G.U.U.E. 7 aprile 2009, n. C 83;

DPCM 3 giugno 2009 “Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, pubblicato nella G.U. 9 giugno 2009, n. 131;

D.G.R.C. n. 1460 del 18/09/2009 - Aiuti "temporanei" - Adempimenti della Regione Campania in materia di "aiuti di Stato" ex artt. 87 e 88 del Trattato CE: Comunicazione della commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 83/01) del 7.4.09, D.P.C.M. del 03/06/2009 e relativa regolamentazione della materia in ambito regionale;

D.G.R.C. n. 1144 del 19/06/ 2009 - Proposta di Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS) pubblicato in B.U.R.C. n. 45 del 13/07/2009.

Com. 2008/C 155/02 Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.U.E 20 giugno 2008 n. C 155;

Legge Regionale 26 settembre 2008, n. 10 “Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania”, pubblicata sul BURC n. 40 del 6 ottobre 2008;

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”, pubblicato nella G.U. n. 160 del 12 luglio 2007;

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2007 “Criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385”, pubblicato nella G.U. 26 novembre 2007, n. 275;

Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 12 “Incentivi alle imprese per l'attivazione del Piano di azione per lo sviluppo economico regionale”, pubblicata nel BURC 3 dicembre 2007, n. 63-bis;

Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia **per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'"Elenco Speciale"**- Circ. 216 e **succ. provvedimenti e modifiche**, Manuale delle segnalazioni - Circ. 217, Schemi di rilevazione - Circ. 154, Istruzioni per la redazione dei bilanci - Provv del 14 febbraio 2006;

Reg. (CE) 15-12-2006 n. 1998/2006 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379;

D. Lgs 12/04/2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.";

Decreto Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato nella G.U. 12 ottobre 2005, n. 238;

Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale, di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel BURC 30 dicembre 2005, n. 69;

Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", pubblicata nella G.U. n. 274 del 25 novembre 2003 – S.O. n. 181;

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 14 novembre 2003 n. 104702 "Modifiche al D.M. 13 maggio 1996 del Ministro del tesoro, relativo ai criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco di cui all'art. 107, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385", pubblicato nella G.U. 26 novembre 2003, n. 275;

Decreto Ministero delle attività produttive 18 ottobre 2002 "Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni", pubblicato nella G. U. 4 novembre 2002, n. 258;

D.M. 4 aprile 2001 "Modifiche al D.M. 13 maggio 1996 sui criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385", pubblicato nella G.U. 18 aprile 2001, n. 90;

Deliberazione 25 luglio 2000 Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio "Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

DPR 25/01/2000 n.34 "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della L. 11/02/1994 n. 109 e s.m.i.";

D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 "Regolamento di attuazione della L. n. 109 del 11/02/1994 Legge quadro in materia di lavori pubblici e s.m.i.";

D.M. 2 aprile 1999 "Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers)", pubblicato nella G.U. 14 aprile 1999, n. 86;

Legge 30 aprile 1999, n. 130 "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti", pubblicata nella G.U. 14 maggio 1999, n. 111;

D.M. 13 maggio 1996 “Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385”, pubblicato nella G.U. 30 maggio 1996, n. 125;

D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, pubblicato nella G.U. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.;

D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 87 “Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro”, pubblicato nella G.U. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.

Articolo 2
Documentazione di cui all'art. 5 Legge Regionale n. 10/2008
da presentare ai fini dell'ammissione alle agevolazioni

1. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di contributo di cui all'articolo 4, comma 1, Legge Regionale 26.09.2008, n. 10, gli Uffici Regionali competenti procederanno alla verifica della completezza e della validità della documentazione prevista all'articolo 5 della Legge Regionale 10/2008, per poter procedere alla corretta ripartizione dei fondi stanziati tra gli aventi diritto.

2. Per l'ammissione ai contributi, i Confidi di cui all'articolo 1, comma 1 Legge Regionale 10/2008, sono tenuti a presentare, a supporto della documentazione di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 10/2008:

a) domanda di contributo resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445, come da schema all'allegato 1;

b) documentazione attestante l'aver svolto, nei 180 gg precedenti la domanda di ammissione ai contributi, una procedura a evidenza pubblica per la raccolta di richieste di garanzie da parte delle aziende socie esecutrici di opere pubbliche, qualificate ai sensi del DPR 25 gennaio 2000 n. 34, a fronte dei crediti scaduti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della PA. Le imprese dovranno redigere domanda di richiesta garanzie, a valere sul contributo regionale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 specificando i principali dati (sede legale e operativa, numero addetti, settore etc.) e allegando la seguente documentazione:

b.1) certificato di Iscrizione al Registro delle imprese, con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla CCIAA ai sensi del DPR n.252/98.;

b.2) attestazione di avere la qualificazione di cui al DPR 25 gennaio 2000 n. 34;

b.3) entità dell'ammontare del credito per cui richiedono la garanzia a valere sul contributo supportato da delibera bancaria;

b.4) copia conforme dei provvedimenti amministrativi della stazione appaltante dai quali si evinca la certezza e liquidità del credito, e precisamente:

b.4.1) atto di aggiudicazione dell'appalto;

b.4.2) contratto d'appalto;

b.4.3) copia conforme del decreto di impegno di spesa emesso dalla Regione o estremi del medesimo;

b.4.4) documentazione di cui all'art. 169 del DPR 21/12/1999 n. 554, ossia certificato di pagamento;

b.4.5) documentazione attestante che i crediti vantati nei confronti della PA derivano dall'esecuzione di opere co-finanziate con risorse di programmazione regionale;

b.4.6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante che a proprio carico non pendono procedure esecutive di alcun genere;

c) documentazione attestante l'espletamento di istruttorie effettuate al fine di accertare la sussistenza dei requisiti riguardanti le imprese richiedenti e il credito vantato;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante il numero e l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4 del Decreto Legislativo 01.09.1993 n. 385 Testo Unico Bancario (TUB) e di conseguenza nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 106 dello stesso Decreto Legislativo. n. 385 (TUB);

e) copia autentica degli ultimi tre Bilanci depositati presso il Registro delle Imprese completi della nota integrativa, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, della delibera assembleare di approvazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese;

f) dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, punto e) della Legge Regionale 10/2008, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445, attestante:

f.1) l'entità del totale delle garanzie richieste dalle imprese socie per le quali i Confidi abbiano verificato il possesso dei requisiti di cui alla procedura ad evidenza pubblica descritta all'art 2 comma 2 lett b) e l'ammissibilità delle operazioni sulla base della propria valutazione di merito creditizio;

f.2) il numero delle imprese socie del Confidi per le quali i Confidi abbiano verificato il possesso dei requisiti di cui alla procedura ad evidenza pubblica descritta all'art 2 comma 2 lett b).

Articolo 3 Contabilità separata

1. L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione presso un conto corrente dedicato i cui dati verranno comunicati agli Uffici dai Confidi beneficiari entro venti giorni dalla delibera di concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale 10/2008.
2. Il Confidi assume l'obbligo, anche in sede di bilancio annuale, di evidenziare tutte le operazioni relative all'attività di prestazione delle garanzie esercitata, utilizzando i contributi regionali.
3. I contributi erogati, iscritti in apposito conto di bilancio, devono essere utilizzati unicamente a dotazione di fondi di garanzia ed esclusivamente per operazioni finanziarie a favore delle imprese beneficiarie e non potranno in nessun caso essere utilizzati per scopi diversi, in particolare non potranno mai essere utilizzati per la gestione delle operazioni di ordinaria amministrazione del Confidi.
4. Il Confidi è obbligato a utilizzare, nel rilascio di garanzie a valere sul contributo regionale, gli stessi criteri di valutazione del merito creditizio e le medesime modalità operative adottate nella gestione normale degli altri fondi propri.
5. Sul fondo alimentato dal contributo confluiranno gli interessi attivi maturati, nonché i premi di garanzia per gli importi garantiti o comunque controgarantiti, e sullo stesso graveranno gli oneri di gestione riconosciuti al Confidi beneficiario nella misura massima contemplata ai sensi della regolamentazione comunitaria di riferimento e da definirsi in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale 10/2008.

Articolo 4 Collaborazione - Informazioni

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 10/2008 il Confidi presenterà entro il 31 maggio di ciascun anno la relazione sulle attività garantite con l'utilizzo del contributo regionale con l'indicazione di eventuali criticità e proposte in merito ad attività migliorative da porre in essere.
2. In particolare dovranno essere evidenziate, sulla base dei rapporti intrattenuti con il sistema finanziario e delle richieste di garanzia avanzate, le esigenze delle imprese aderenti e le criticità da rimuovere al fine di consentire alla Regione Campania di attuare specifiche politiche di intervento, anche settoriali, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) regionali.
3. Ai fini della verifica delle disposizioni previste dalla Legge Regionale 10/2008 del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni, il Confidi comunica le informazioni previste dall'articolo 2 del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2002 n. 258.
4. Ove intervengano variazioni dello statuto del Confidi le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al fine di verificare il mantenimento dei requisiti per accedere ai benefici della Legge.

Articolo 5

Concessione delle garanzie e regolamentazione comunitaria

1. Per la concessione di garanzie assistite dai contributi regionali, a seconda di quanto dichiarato nel modello di dichiarazione di scelta ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della Legge Regionale 10/2008, i Confidi devono verificare il rispetto di quanto prescritto nella Comunicazione della Commissione 2008/C 155/02 “Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie”, pubblicata sulla G.U.U.E 20 giugno 2008 n. C 155, per le garanzie prestate senza elemento di aiuto, o, in caso di presenza di elementi di aiuto, nel Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 Agosto 2008, pubblicato G.U.U.E. serie L n. 214 del 09.08.2008 del 09/08/2008 che dichiara alcune categorie di Aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato, per le garanzie prestate con elementi di aiuto e, sussistendone i presupposti, quelle contenute nelle Comunicazioni 22 gennaio 2009 n. 2009/C16/01 e 7 aprile 2009 n. 2009/C83/01 della Commissione “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, come regolate dalla D.G.R.C. n. 1460 del 18/09/2009, ovvero dal Disciplinare ad essa allegato, artt. 2 e 4.
2. L'ammontare complessivo dell'aiuto eventualmente concesso all'impresa beneficiaria sarà calcolato seguendo i criteri di cui alla sez. 4 (punti 4.3 e 4.5) della Comunicazione della Commissione 2008/C 155/02.
3. Le garanzie sono concesse alle aziende socie esecutrici di opere pubbliche qualificate ai sensi dell'art. 4 del DPR 25 gennaio 2000 n. 34 a fronte di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Pa scaduti per opere co-finanziate con risorse pubbliche di programmazione regionale. Sono escluse dall'agevolazione le imprese:
 - a)destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - b)in difficoltà, secondo la definizione di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02), pubblicati nella G.U.U.E. serie C 244 del 01/10/2004.
4. Gli aiuti sono concessi nei limiti della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia (2008/C 90/04) – n. 324/07 Italia (Approvata dalla Commissione il 28.11.2007), pubblicati nella G.U.U.E. dell'11.04.08 n. C 90.
5. I contributi di cui al presente disciplinare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Regionale 10/2008, sono così ripartiti tra i Confidi richiedenti: (a) una quota pari al settanta per cento dello stanziamento, in misura proporzionale all'ammontare delle garanzie richieste a ciascun Confido ai sensi del presente disciplinare in favore di PMI ad esso associate, rispetto all'ammontare complessivo delle garanzie richieste ai sensi del presente disciplinare ai Confidi ammessi alla contribuzione in favore di PMI ad essi associate; (b) una quota pari al trenta per cento dello stanziamento, in misura proporzionale al numero delle PMI associate a ciascun Confido che abbiano presentato richiesta di garanzia ai sensi del presente disciplinare, rispetto al numero totale delle PMI associate ai Confidi ammessi a contribuzione che abbiano presentato richiesta di garanzia ai sensi del presente disciplinare.

Articolo 6 Concessione delle garanzie in regime de minimis

1. Per la concessione di garanzie agevolate in regime de minimis, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, i Confidi rispettano le condizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15 dicembre 2006 e, sussistendone i presupposti, quelle contenute nelle Comunicazioni 22 gennaio 2009 n. 2009/C16/01 e 7 aprile 2009 n. 2009/C83/01 della Commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", come regolate dalla D.G.R.C. n. 1460 del 18/09/2009, ovvero dal Disciplinare ad essa allegato, artt. 2 e 3.

2. In particolare le garanzie sono concesse alle imprese operanti in tutti i settori economici, fatta eccezione per quelle la cui attività prevalente, sulla base della classificazione ISTAT, ricada nei seguenti settori:

a) pesca ed acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999;

b) produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato UE;

c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, laddove l'importo dell'aiuto sia fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o laddove l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) industria carboniera, così come individuata nel Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera, pubblicato sulla G.U.C.E. serie L 205 del 02/08/2002.

3. Il presente regime non si applica:

a) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione;

b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

4. Al momento della presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:

a) essere iscritte al Registro delle Imprese;

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;

c) essere in regime di contabilità ordinaria.

5. L'ammontare complessivo dell'aiuto concesso all'impresa beneficiaria sarà calcolato seguendo i criteri di cui alla sez. 4 (punti 4.3 e 4.5) della Comunicazione 2008/C 155/02 "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie", pubblicata sulla G.U.U.E 20 giugno 2008 n. C 155.

6. I Confidi dovranno inoltre farsi rilasciare dalle imprese beneficiarie la dichiarazione relativa alla soglia del regime de minimis ovvero che nei tre esercizi finanziari i contributi già ottenuti, cumulati a quelli ottenuti ai sensi della Legge Regionale 10/2008, siano inferiori al massimale di cui al Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 e, sussistendone i presupposti, a quello relativo alla Comunicazioni 22 gennaio 2009 n. 2009/C16/01 e 7 aprile 2009 n.

2009/C83/01 della Commissione “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, come regolamentata a livello regionale dalla D.G.R. n. 1460 del 18/09/2009.

Articolo 7 Rendicontazione annuale

1. Il Confidi trasmette entro il 31 maggio di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n.10/2008, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445, attestante l'utilizzo dei contributi. Tale relazione dovrà contenere tutti gli elementi utili atti a valutare le modalità di utilizzo del fondo alimentato dai contributi di cui il Confidi ha beneficiato, e in particolare, pena la revoca del contributo:

a) elenco delle imprese beneficiarie delle garanzie a valere sui contributi regionali con l'indicazione di:

a.1) dati principali relativi all'impresa (denominazione, settore di attività-cod Ateco Istat-, qualificazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 25 gennaio 2000 n. 34, etc) ;

a.2) ammontare, durata e tipologia del finanziamento garantito e delle garanzie rilasciate (certificato dalla banca erogante imputabile al conto corrente dedicato);

b) descrizione quali-quantitativa sull'utilizzo dei contributi ricevuti e del fondo su cui sono confluiti, con l'indicazione di:

b.1) Importo complessivo dei finanziamenti attivati ed importo complessivo garantito dal Confidi ripartito per tipologia e numerosità di operazioni

b.2) Valore del moltiplicatore ed entità delle somme accantonate;

b.3) Valore assoluto e percentuale di impiego del contributo e disponibilità residua;

b.4) Eventuali oneri e competenze maturati sul fondo alimentato dai contributi;

c) copia dell'ultimo Bilancio del Confidi depositato presso il Registro delle Imprese completo di allegati, della delibera assembleare di approvazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese;

d) estratto conto bancario del conto dedicato alla data di chiusura del bilancio e descrizione in dettaglio delle movimentazioni relative ai contributi;

e) elenco e copia di ciascuna delle garanzie rilasciate a valere sul contributo regionale;

f) informativa specifica in merito alle revoche dei finanziamenti (aziende, banche e importo degli stessi), alle insolvenze (copia della dichiarazione bancaria attestante l'insolvenza per ciascuna impresa), alle attività avviate per il recupero delle somme e agli eventuali recuperi ed escussioni.

2. A tale relazione il Confidi dovrà allegare le dichiarazioni delle imprese beneficiarie rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445, contenenti i dati necessari di cui all'articolo 6 per l'ammissibilità delle operazioni ai sensi della regolamentazione comunitaria di aiuto applicata.

Articolo 8 Concessione del contributo

1. Ai fini della concessione dei contributi, i Confidi sono tenuti a presentare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della delibera di concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale 10/2008:

a) certificato di vigenza aggiornato rilasciato dal Registro delle imprese, contenente i riferimenti relativi alla certificazione fallimentare e antimafia e i seguenti dati: denominazione, natura giuridica, data di costituzione, oggetto sociale, attività esercitata, data inizio attività, numero di iscrizione al Registro delle imprese e numero di codice fiscale;

b) per contributi di somma superiore a €154.937,07, certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura competente per territorio valido ai sensi di Legge oppure, in alternativa, la richiesta presentata;

c) copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato completo della nota integrativa e, se disponibile, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, della delibera assembleare di approvazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro delle imprese;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 con la quale il Confidi si impegna a fornire alla Regione Campania tutti i riscontri, anche documentali, necessari alla verifica delle informazioni fornite ai sensi del presente disciplinare e delle altre disposizioni relative a ulteriori forme di controllo collegate alla natura delle fonti di finanziamento (FAS) nonché della verifica della effettiva utilizzazione dei contributi assegnati;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 con la quale il Confidi si impegna a informare le imprese beneficiarie quanto dichiarato nel modello di dichiarazione di scelta ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della Legge Regionale 10/2008, cioè il regime comunitario di applicazione per i contributi assegnati.

Articolo 9 Recuperi ed Escussioni

1. Nel caso di operazioni garantite con l'impiego dei contributi regionali non andate a buon fine il Confidi è tenuto a trasmettere copia della dichiarazione bancaria attestante l'insolvenza, a comunicare le attività avviate per il recupero delle somme e a fornire tutti i dati relativi ai recuperi e alle escussioni.
2. Qualora, in sede di verifica, l'Amministrazione ravvisasse scostamenti significativi ed anomali del Fondo alimentato dai contributi in termini di risultati (entità di escussioni, perdite registrate etc.) rispetto agli altri fondi del Confidi, verrà avviato il procedimento finalizzato alla revoca del contributo.

Articolo 10
Termini per l'impiego del contributo

1. Almeno il venticinque per cento dell'importo concesso come contributo ai sensi dell'art 4 comma 1 della Legge Regionale n. 10/2008 deve essere impiegato dai Confidi entro dodici mesi dall'erogazione del contributo.
2. Qualora i contributi non venissero impiegati nei due anni successivi alla data di concessione, i Confidi sono tenuti a restituire alla Regione Campania la quota non utilizzata.
3. Trascorsi sei mesi dall'integrale rimborso dell'ultimo affidamento garantito a valere sul contributo, le somme residue del contributo medesimo dovranno essere restituite alla Regione Campania.
4. Ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. 10/2008, i Confidi restituiscono i contributi ricevuti o quanto residua in caso di scioglimento o di modificazione dell'oggetto rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della stessa Legge Regionale.

Articolo 11
Obblighi dei Confidi ai sensi dell'art 10 della Legge Regionale 10/2008

1. Ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 10/2008 al fine di agevolare i controlli documentali da parte degli Uffici regionali competenti sull'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 4 comma 1 della Legge 10/2008, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13, i Confidi sono tenuti alla raccolta della seguente documentazione riferita a ciascuna impresa beneficiaria:

- a) Documentazione presentata dalle imprese in sede di procedura di ricognizione di cui all'art 2 comma 2 lett. b);
- b) copia dell'ultimo bilancio approvato completo della nota integrativa e, se disponibile, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, se presente;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante di non trovarsi in una delle condizioni espresse di esclusione previste dalla regolamentazione comunitaria di aiuto applicata di cui agli articoli 5 e 6 del presente disciplinare;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 contenente i dati necessari di cui all'art. 6 per le operazioni ammesse a titolo "de minimis" (ammissibilità e non superamento soglia dei tre esercizi finanziari);
- f) copia e dati principali riguardanti la garanzia rilasciata (importo e valore percentuale sul finanziamento, data e copia della richiesta di finanziamento dell'azienda, durata, copia della delibera, copia del bilancio sulla base dei quali è stata valutata l'ammissione a garanzia, etc.);
- g) copia del contratto di finanziamento e copia dell'atto di erogazione.

Articolo 12 Modalità dei controlli

1. La Regione, mediante gli uffici preposti, svolge controlli documentali e verifiche sulle operazioni ammesse a garanzia riportate nella relazione annuale di cui all'articolo 7 e per le agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 della LR 10/2008.
2. Il controllo documentale sulla documentazione potrà essere effettuato dagli uffici regionali preposti in qualsiasi momento, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in termini di garanzie prestate e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte ai sensi degli articoli 7 e 11 dai Confidi e dalle imprese beneficiarie.
3. Le verifiche saranno predisposte con funzionari con specifica professionalità, e riguarderanno un campione casuale non inferiore al dieci per cento delle operazioni ammesse all'intervento dai Confidi.
4. Le modalità di controllo e la definizione della documentazione su cui verranno effettuate le verifiche saranno preventivamente comunicate ai Confidi.
5. Gravando i contributi concessi sul Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013, PAR FAS, le operazioni ammesse a garanzia saranno sottoposte ai controlli previsti dalla DGR 1144 del 19/6/2009 avente per oggetto Proposta di Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013, PAR FAS – Provvedimenti, pubblicata sul BURC n. 45 del 2009 e precisamente all'art. 6 comma 2.

Articolo 13

Controlli e verifiche

1. Dalla data di concessione del contributo, gli uffici regionali preposti possono disporre in qualsiasi momento i controlli e le verifiche ritenuti opportuni sui soggetti destinatari dei contributi, Confidi e imprese beneficiarie delle garanzie, al fine di verificare il rispetto della normativa, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici, la regolarità della gestione dei contributi e di effettuare la valutazione qualitativa dell'attuazione della legge.
2. I controlli saranno orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalla legge e, a tal fine, gli uffici regionali potranno richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all'attività dei Confidi. I Confidi sono obbligati a fornire la necessaria cooperazione e assistenza e a dare debito riscontro nel termine fissato, che non potrà essere inferiore a venti giorni.
3. E' fatto obbligo ai Confidi beneficiari di consentire l'accesso presso la propria sede a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo in loco, finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione dei contributi assegnati.

Articolo 14 Revoca dei contributi

1. Il contributo è revocato totalmente nei casi di:

- a) violazione delle norma sul cumulo;
- b) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla Legge;
- c) perdita dei requisiti di ammissibilità ai contributi da parte dei Confidi;
- d) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- e) inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- f) mancata esibizione, validità e/o completezza della documentazione richiesta dall'Amministrazione;
- g) difformità tra lo stato di avanzamento lavori e il certificato di pagamento di cui all'art. 2 comma 2 lettera b.4.5) del presente disciplinare.

2. Nel caso in cui a seguito dei controlli indicati nei precedenti articoli emerga la non rispondenza con quanto dichiarato nella domanda di accesso o in altri documenti ovvero si riscontrino irregolarità rispetto a quanto definito dalla Legge non sanabili sotto l'aspetto amministrativo, il contributo concesso sarà revocato e il Confidi dovrà restituire quanto ricevuto, maggiorato degli interessi legali secondo le regole della ripetizione dell'indebito.

Articolo 15 Convenzione

1. La Regione ed il Confidi assegnatario dei fondi di cui all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale 10/2008 stipulano apposita convenzione.
2. La sottoscrizione della convenzione è propedeutica all'atto di concessione dei contributi, che ne riporterà gli estremi e l'avvenuta registrazione.

Articolo 16
Responsabile del procedimento

1. L'Ufficio della Regione Campania responsabile è da individuarsi nel settore 03 "Promozione e Internazionalizzazione del Sistema produttivo" dell'AGC 12 "Sviluppo Economico", con sede in Napoli presso centro direzionale, Isola A6.
2. In caso di applicazione delle Comunicazioni 22 gennaio 2009 n. 2009/C16/01 e 7 aprile 2009 n. 2009/C83/01 "Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", e del relativo D.P.C.M. di applicazione del 3 giugno 2009, il responsabile del procedimento è il "Responsabile unico" di cui all'art. 9 comma 1, del "Disciplinare degli aiuti temporanei in Campania" in D.G.R.C. n. 1460 del 18/09/2009.

Articolo 17
Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
2. Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Trattato CE l'efficacia del presente atto è sospesa fino alla data della Comunicazione della Commissione CE di approvazione del regime di aiuti istituito con la L.R. 26 settembre 2008, n.10 e regolato dal presente disciplinare.

Disciplinare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 10 del 26.09.2008 in relazione alle misure straordinarie degli interventi anticrisi in favore di PMI esecutrici di opere pubbliche qualificate ai sensi del DPR 25/01/2000 n.34.

Allegato 1

Schema di domanda di ammissione ai contributi di cui all'art 4, comma 1 della Legge regionale 26 Settembre 2008 n. 10 in relazione alle misure straordinarie degli interventi anticrisi in favore di PMI esecutrici di opere pubbliche qualificate ai sensi del DPR 25/01/2000 n.34

Raccomandata AR

Assessorato alle Attività Produttive
AGC 12 Sviluppo Economico
Settore 03 Promozione ed Internazionalizzazione del Sistema Produttivo
Centro Direzionale Isola A6
Napoli

Oggetto: Legge regionale 26 Settembre 2008 n. 10 "Interventi in favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania" - Istanza di contributo ai sensi dell'art. 5, in relazione alle misure straordinarie degli interventi anticrisi in favore delle imprese esecutrici di opere pubbliche qualificate ai sensi del DPR 25/01/2000 n.34

Il sottoscritto
nato a prov. il
residente in Codice Fiscale.....
Tel fax e-mail

In qualità di legale rappresentante del Confidi

Iscritto alla CCIAA di al n.....

Partita Iva

con sede legale in Via

C.A.P.

e con sede/i operative localizzata/e in..... prov

Via C.A.P.

Tel fax e-mail

numero di conto corrente bancario (Codice IBAN)

Banca..... sede

filiale o sportello

ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 10 del 26 settembre 2008,

C H I E D E

di essere ammesso alle agevolazioni di cui all'art. 4 comma 1 della legge previsti come misura straordinaria di interventi anticrisi in favore delle imprese esecutrici di opere pubbliche qualificate ai sensi del DPR 25/01/2000 n.34;

A tal fine dichiara che il

è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 155 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e di conseguenza nella sezione speciale dell'elenco di cui all'art.106 del Decreto Legislativo n. 385/1993.

- ◆ è in possesso dei requisiti patrimoniali fissati dalla Legge del 24 novembre 2003, n. 326 e che il numero delle imprese aderenti non è inferiore a 50;
- ◆ l'ambito territoriale su cui opera così come previsto dallo Statuto vigente, è rappresentato dal territorio regionale campano;
- ◆ ha come settore economico di competenza
- ◆ utilizzerà il contributo solo per le finalità previste dalla L.R. 10/08 in favore delle imprese esecutrici di opere pubbliche qualificate ai sensi del DPR 25/01/2000 n.34 e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
- ◆ ha svolto per i propri soci una procedura a evidenza pubblica così come previsto all'art 2 comma 2 lettera b) del disciplinare dei controlli di cui all'art 11 della LR 10/08 relativo all'intervento per le imprese esecutrici di opere pubbliche qualificate ai sensi del DPR 25/01/2000 n.34;
- ◆ si impegna a custodire e tenere a disposizione dei controlli della Regione, presso i propri uffici, la documentazione presentata dalle imprese che hanno partecipato alla procedura a evidenza pubblica così come previsto all'art 2 comma 2 lettera b) del disciplinare dei controlli di cui all'art 11 della LR 10/08 relativo all'intervento per le imprese esecutrici di opere pubbliche qualificate ai sensi del DPR 25/01/2000 n.34;
- ◆ si impegna ad avere per il contributo una contabilità separata e che lo stesso sarà depositato su un conto corrente bancario dedicato;
- ◆ si impegna a rispettare tutte disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la concessione, l'erogazione e la revoca del contributo;
- ◆ si impegna a trasmettere annualmente la documentazione e la relazione sulle attività svolte nell'anno solare precedente con l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi richieste dalla Regione ai sensi dell'art 10 della LR 10/08 e nel disciplinare dei controlli di cui all'art 11 della LR 10/08 relativo all'intervento per le imprese esecutrici di opere pubbliche qualificate ai sensi del DPR 25/01/2000 n.34, nel rispetto della tempistica indicata;
- ◆ si impegna a restituire i contributi ricevuti o residui in caso di scioglimento o di modificazione dell'oggetto nel rispetto di quanto previsto dall'art 3 comma 1 della LR 10/08;
- ◆ si impegna a sottoscrivere apposita convenzione come previsto all'art.15 del "Disciplinare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 10 del 26.09.2008 in relazione alle misure straordinarie degli interventi anticrisi in favore di PMI esecutrici di opere pubbliche qualificate ai sensi del DPR 25/01/2000 n.34".

Dichiara inoltre

di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che:

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con le fasi di concessione ed erogazione del contributo;

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea in conformità ad obblighi di legge;
- potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- titolare del trattamento dei dati è la Regione Campania.

(data)

(Firma del legale rappresentante)

Documentazione allegata (in aggiunta a quella prevista dalla LR 10/08):

- ◆ Certificato di vigenza aggiornato rilasciato dal Registro delle Imprese - C.C.I.A.A., lo stesso dovrà contenere riferimenti alla certificazione fallimentare e antimafia;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante il numero e l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 155 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e di conseguenza nella sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di conseguenza nella sezione speciale dell'elenco di cui all'art 106 dello stesso D.Lgs n.385 (TUB);
- ◆ Copia autentica degli ultimi tre Bilanci depositati presso il Registro delle Imprese completi della nota integrativa, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, della delibera assembleare di approvazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese;
- ◆ Bando/avviso per la procedura a evidenza pubblica finalizzata alla raccolta di richieste di garanzie da parte delle aziende socie esecutrici di opere pubbliche, qualificate ai sensi del DPR 25 gennaio 2000 n. 34, a fronte dei crediti scaduti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della PA
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante l'esito motivato delle istruttorie effettuate al fine di accertare la sussistenza dei requisiti riguardanti le imprese richiedenti e il credito vantato indicando le imprese ammesse e quelle non ammesse;
- ◆ Copia autentica delle convenzioni in atto con le banche e gli altri Enti finanziatori;
- ◆ Copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto vigenti;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante la composizione dell'organo amministrativo ed indicazione degli amministratori a cui è attribuita la rappresentanza;
- ◆ Dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, punto e) della Legge Regionale 10/2008, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445, attestante l'entità del totale delle garanzie richieste dalle imprese socie per le quali i Confidi abbiano verificato il possesso dei requisiti di cui alla procedura ad evidenza pubblica descritta all'art 2 comma 2 lett b) e l'ammissibilità delle operazioni sulla base della propria valutazione di merito creditizio;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestante il numero delle imprese socie del Confidi per le quali i Confidi abbiano verificato il possesso dei requisiti di cui alla procedura ad evidenza pubblica descritta all'art 2 comma 2 lett b).
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante del Confidi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 di rispettare, nel rilascio delle garanzie, le condizioni previste dagli art 7 e 8 della legge o, in alternativa, ad applicare il Regolamento Europeo 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore "de minimis";

(data)

(Firma del legale rappresentante)

ATTO SOSTITUTIVO DI NOTORIETA'
(Articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a

.....
...

nato/a (.....) il

residente a (.....)

in Via n

in qualità di rappresentante legale del

..... consapevole delle sanzioni
penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

- che le dichiarazioni sopra riportate corrispondono al vero;
- che le copie degli atti allegati all'istanza sono conformi agli originali;

Si allega copia del documento di identità in corso di validità

n. debitamente controfirmata.

....., li

Il Dichiarante